

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*“Disposizioni per la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali
da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale.”*

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Finalità.....	4
ART. 2 - Destinatari	6
ART. 3 - Funzioni della Regione	7
ART. 4 - Funzioni delle Province.....	8
ART. 5 - Funzioni dei comuni.....	9
CAPO II - POLITICHE REGIONALI.....	10
ART. 6 - Politiche contro la discriminazione e il razzismo.....	10
ART. 7 - Protezione sociale e sostegno al rientro nei paesi di origine.....	11
ART. 8 - Promozione degli istituti alternativi alla pena.....	12
ART. 9 - Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici	13
ART. 10 - Politiche abitative e alloggi sociali	14
ART. 11 - Diritto allo studio e all'integrazione scolastica e culturale	15
ART. 12 - Formazione professionale ed universitaria.....	16
ART. 13 - Inserimento lavorativo e promozione del lavoro autonomo.....	17
ART. 14 - Accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.....	18
ART. 15 - Tutela dei minori stranieri	19
ART. 16 - Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati.....	20
CAPO III - PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEGLI INTERVENTI	21
ART. 17 - Programma triennale degli interventi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e piano annuale degli interventi.....	21
ART. 18 - Relazione triennale.....	23
CAPO IV - ORGANISMI E STRUMENTI DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E GARANZIA	24
ART. 19 - Consulta regionale per l'immigrazione e suoi compiti	24
ART. 20 - Costituzione e funzionamento della Consulta.....	26
ART. 21 - Comitato esecutivo della Consulta.....	27
ART. 22 - Forum regionale delle nazionalità e Conferenza regionale sull'immigrazione.....	28
ART. 23 - Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo	29
ART. 24 - Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati	30

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	32
ART. 25 - Disposizioni finanziarie.....	32
ART. 26 - Abrogazione	33
ART. 27 - Disposizioni transitorie	34
ART. 28 - Entrata in vigore	35

Capo I **Disposizioni generali**

ART. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio del Lazio ed alla piena integrazione degli stessi nella società regionale, perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

- a) garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- b) garantire l'accesso ai pubblici servizi;
- c) assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa;
- d) garantire l'inserimento dei minori nell'ordinamento scolastico;
- e) sostenere la formazione professionale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro;
- f) sostenere l'educazione multiculturale e la valorizzazione delle diverse identità culturali;
- g) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
- h) promuovere nel rispetto delle competenze della Regione in materia, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell'immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d'origine.

2. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di progetti di sviluppo nei paesi di provenienza anche in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e successive

modifiche e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 (Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale) e successive modifiche.

ART. 2
(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:

- a) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
- b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa statale, sono estesi:

- a) ai nuclei familiari dei soggetti di cui al comma 1;
- b) ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed ai loro familiari, laddove gli stessi non siano già destinatari di benefici più favorevoli.

ART. 3

(Funzioni della Regione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge funzioni di programmazione, sostegno e attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati individuati, tenendo conto, anche, delle specificità territoriali, nell'ambito delle politiche di cui al capo II, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione del fenomeno migratorio nel proprio territorio e, in particolare:

- a) approva il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali degli interventi di cui all'articolo 17;
- b) attua in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale la cui tipologia è individuata nel programma triennale di cui all'articolo 17;
- c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettua l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione nello stesso territorio avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione e del Comitato esecutivo di cui rispettivamente agli articoli 19 e 21;
- d) predispone il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati stranieri nel territorio regionale da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
- e) promuove l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore degli immigrati stranieri e cura la tenuta del registro di cui all'articolo 24;
- f) partecipa ai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri delegati designati dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione;
- g) stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nonché con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori stranieri immigrati, compresi quelli stagionali.

2. Ai fini della programmazione e del coordinamento degli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione un tavolo interassessorile di coordinamento permanente.

ART. 4

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) predispongono appositi piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra-distrettuale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera h);
- b) partecipano alla definizione ed all'attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona previsti dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;
- c) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale.

ART. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I Comuni, in materia d'interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

- a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g);
- b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale.

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione compete ai comuni ogni ulteriore funzione o compito concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Capo II **Politiche regionali**

ART. 6

(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)

1. La Regione promuove e sostiene:

- a) iniziative di monitoraggio, informazione ed educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, diretta e indiretta, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- b) iniziative per garantire che, nell'ambito dei pubblici servizi, delle iniziative e degli interventi promossi dalla Regione, non siano consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Regione, anche mediante il Centro regionale contro la discriminazione e il razzismo di cui al capo IV, può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, nonché dell'attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui allo stesso capo IV.

ART. 7

(Protezione sociale e sostegno al rientro nei paesi di origine)

1. La Regione concede, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, incentivi agli enti locali, alle associazioni, agli enti ed agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati stranieri iscritti al registro di cui all'articolo 24 per la realizzazione di:

- a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
- b) azioni di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi d'origine di cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale;

ART. 8

(Promozione degli istituti alternativi alla pena)

1. La Regione sostiene progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati dagli enti locali, dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 24.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 è data priorità a quelli finalizzati alla protezione e all'reinserimento sociale di minori e di soggetti con età inferiore a ventuno anni.

ART. 9

(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, per consolidare l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati e favorirne la partecipazione alla vita pubblica:

- a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva ad ogni livello;
- b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione;
- c) garantisce negli organismi di rappresentanza l'equilibrio di genere tra le varie componenti etniche e religiose;
- d) attua le misure necessarie a facilitare l'esercizio del diritto di voto, qualora previsto dalla legge dello Stato.

2. La Regione, per facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici o privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:

- a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell'erogazione delle prestazioni;
- b) l'impiego di mediatori linguistici e culturali a supporto del personale di cui alla lettera a).

ART. 10

(Politiche abitative e alloggi sociali)

1. La Regione, per garantire l'accesso a soluzioni abitative dignitose ed economicamente sostenibili da parte dei cittadini stranieri immigrati, promuove e sostiene:

- a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di soggetti in condizioni di disagio;
- b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio regionale disponibile secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione della locazione nonché dell'accesso al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

2. La Regione favorisce le locazioni ad uso abitativo e l'acquisizione della prima casa in proprietà da parte dei cittadini stranieri immigrati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e dell'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche.

3. La Regione sostiene i comuni di maggiore insediamento migratorio nella creazione di un'offerta di centri di accoglienza e di alloggi sociali destinati ad ospitare cittadini stranieri immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

ART. 11

(Diritto allo studio e all'integrazione scolastica e culturale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove iniziative nell'ambito del sistema scolastico che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) la conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni;
- c) l'educazione interculturale;
- d) la conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
- e) la conoscenza del fenomeno migratorio.

ART. 12

(Formazione professionale ed universitaria)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell'ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:

- a) iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione anche continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati;
- b) l'istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
- c) la stipulazione di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione;
- d) programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri immigrati operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
- e) interventi di formazione nei paesi di provenienza nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998;

2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.

ART. 13

(Inserimento lavorativo e promozione del lavoro autonomo)

1. I cittadini stranieri immigrati, che ne abbiano titolo, usufruiscono dei servizi di avviamento e sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro su un piano di parità con i cittadini italiani.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle specifiche leggi regionali:

- a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;
- b) sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa.

3. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati il diritto di partecipare a concorsi e a selezioni per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

ART. 14

(Accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, comma 1, e dall'articolo 41 del d.lgs. 286/1998, garantisce ai cittadini stranieri immigrati, in condizioni di parità con gli altri cittadini, e nei termini e con le modalità individuate nelle suddette disposizioni:

- a) nell'ambito del servizio sanitario regionale, gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza;
- b) nell'ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

2. Per gli stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, sono garantiti, anche per ragioni di tutela della salute pubblica, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e le prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.

3. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie e gli enti locali, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, nonché la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive a tutela della salute individuale e collettiva.

4. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all'accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.

ART. 15

(Tutela dei minori stranieri)

1. La Regione garantisce ai minori stranieri presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.

2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici in genere, nonché ad associazioni ed enti iscritti al registro regionale di cui all'articolo 24 per interventi mirati all'accoglienza, alla protezione e all'inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore età al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.

ART. 16

(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono prioritariamente mirati all'integrazione degli interventi di protezione finanziati dallo Stato e dall'Unione europea.

Capo III

Programmazione e verifica degli interventi

ART. 17

(Programma triennale degli interventi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e piano annuale degli interventi)

1. Al fine dell'attuazione delle politiche regionali di cui al capo II, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 19 e la commissione consiliare competente per materia adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

2. Il programma triennale individua in particolare:

- a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
- c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale, con priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
- e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenendo conto, anche, delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio;
- f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
- g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
- h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovradistrettuale;
- i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti.

3. Il programma triennale è articolato in piani annuali i quali sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 19, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.

4. Qualora si verificino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 286/1998.

ART. 18

(Relazione triennale)

1. La Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi della Consulta e del Comitato di cui agli articoli 19 e 21, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, che in particolare indichi:

- a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;
- b) le attività svolte dalla Consulta, dal Comitato esecutivo e dal Centro regionale di cui agli articoli 19, 21 e 23 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
- c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
- d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.

Capo IV
Organismi e strumenti di consultazione, partecipazione e garanzia

ART. 19

(Consulta regionale per l'immigrazione e suoi compiti)

1. E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, quale organismo di consultazione e di partecipazione dei cittadini immigrati stranieri, la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, composta:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza delle opposizioni;
- c) da sei rappresentanti delle associazioni composte in prevalenza da immigrati, iscritte nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 18, di cui una operante nel territorio del Comune, due nel restante territorio della Provincia di Roma e tre nel resto del Lazio;
- d) da due rappresentanti delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, iscritte nell'apposita sezione Registro di cui all'articolo 18;
- e) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro nei diversi settori economici, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni di Italia (ANCI) regionale;
- h) da cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), di cui tre provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni

dei lavoratori dipendenti e due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

- i) da un rappresentante delle province del Lazio, designato dall'Unione delle Province Italiane del Lazio.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), sono espresse da un'apposita conferenza delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti nel registro di cui all'articolo 24, convocata dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione.

3. Il presidente della Consulta può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, preventivamente designati, dirigenti e dipendenti regionali nonché rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) rappresentare le istanze dei cittadini immigrati residenti nel territorio laziale;
- b) formula proposte in ordine all'adeguamento delle politiche regionali alla realtà dell'immigrazione nel Lazio;
- c) esprimere una valutazione preventiva in ordine programma triennale e ai relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 17;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività finanziate nel territorio regionale;
- e) partecipa ai lavori del Forum regionale delle nazionalità di cui all'articolo 22;
- f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

ART. 20

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni dall'insediamento stesso.

2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, trascorso il quale la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione.

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale ha sede il predetto organo.

ART. 21

(Comitato esecutivo della Consulta)

1. La Consulta, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, di seguito denominato Comitato, che è composto dal Presidente della Consulta o da un suo delegato, che lo presiede, e da sei componenti della Consulta stessa di cui due scelti tra i consiglieri regionali.

2. Il Comitato, oltre agli altri compiti assegnati dalla Consulta, svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie ed elabora i dati sul fenomeno migratorio e sull'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riferimento alle indicazioni previsionali sui flussi migratori sostenibili;
- b) elabora e sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio laziale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- c) effettua un'analisi sull'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;
- d) elabora rapporti periodici di analisi interpretativa e di ricerca sul fenomeno dell'immigrazione, dell'integrazione sociale, economica e culturale degli immigrati.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Comitato, in conformità a base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, può avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. La durata in carica del Comitato coincide con quello della Consulta e per gli oneri di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4.

ART. 22

(Forum regionale delle nazionalità e Conferenza regionale sull'immigrazione)

1. La Regione, al fine di rendere effettivi il principio di partecipazione nonché il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore organizza:

- a) con cadenza annuale il Forum regionale delle nazionalità, coinvolgendo le rappresentanze straniere accreditate e i rappresentanti delle nazionalità presenti sul territorio regionale;
- b) con cadenza triennale la conferenza regionale sull'immigrazione, propedeutica alla predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 17.

2. Le modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum e della Conferenza di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta.

ART. 23

(Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Centro regionale contro la discriminazione e il razzismo, di seguito denominato Centro con compiti di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli immigrati vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. Il Centro opera mediante un'apposita struttura istituita ai sensi della normativa regionale vigente e per lo svolgimento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli enti locali, previa stipula di apposita intesa, nonché delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Centro presenta ogni sei mesi una relazione alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta e presenta, altresì, una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione del cittadino immigrato nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate.

ART. 24

(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati)

1. La Regione riconosce e sostiene l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di immigrati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni.

3. Possono iscriversi al registro le associazioni di immigrati con almeno 50 immigrati soci, gli enti e gli organismi che operano con carattere di continuità, da almeno un anno, a favore dei cittadini stranieri immigrati, aventi sede legale in Italia ed operativa nella Regione e in possesso dei seguenti requisiti desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) indicazione dei criteri di ammissione degli aderenti;
- e) indicazione degli obblighi e dei diritti degli aderenti;
- f) indicazione delle modalità di scioglimento;
- g) obbligatorietà del bilancio e le modalità per la sua approvazione;
- h) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

4. I requisiti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e per gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla l. 152/2001.

5. Per ottenere l'iscrizione al registro le associazioni e gli organismi presentano domanda corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati stranieri.

6. L'iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

7. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l'iscrizione oppure il diniego di iscrizione; in caso di inerzia, trascorso il termine indicato la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.

8. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione e dispone l'eventuale cancellazione dal registro con provvedimento motivato, sentita la Consulta.

Capo V
Disposizioni finali

ART. 25
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'UPB H43, un apposito capitolo denominato "Tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale" con lo stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 di Euro _____.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa n. H43501, H43502 ed H43503 e mediante riduzione degli stanziamenti di cui all'UPB T21.

ART. 26
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari) e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 27.

ART. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/1990, la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro di cui all'articolo 24 ed all'iscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del suddetto articolo, delle associazioni già iscritte all'albo di cui all'articolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validità cessa dalla data di costituzione dello stesso registro.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta il programma triennale di cui all'articolo 17 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. Nelle more dell'adozione del programma triennale, la Regione attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli atti programmatici adottati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.